

Assemblea Regionale Siciliana

CXVI

SEDUTA DI MERCOLEDI 24 NOVEMBRE 1948

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Sul processo verbale :	
MAJORANA	2127
ARDIZZONE	2127
Schema di regolamento interno dell' As- semblea (Discussione) :	
PRESIDENTE	2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136
COSTA	2128 2134 2135 2136
MAJORANA	2128 2129 2130 2131 2132 2134 2136
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2128 2129 2130 2131 2132 2133 2135 2136
LANZA DI SCALEA	2129
CASTORINA	2129
FRANCO	2129 2133 2136
BONAJUTO	2129
MONTMAGNO	2130 2131 2133 2136
STARRABBA DI GIARDINELLI	2130 2131 2132 2135 2136
BIANCO	2130 2131
CACOPARDO	2131 2133 2136
ARDIZZONE	2132
RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed agli enti locali</i>	2132 2133
BONFIGLIO	2132 2133 2136
SAPIENZA GIUSEPPE	2133
VERDUCCI PAOLA	2133
MARCHESE ARDUINO	2135
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	2136

La seduta comincia alle ore 10,40.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

MAJORANA, a chiarimento delle osservazioni fatte nella precedente seduta sulla proposta in considerazione della proposta di legge

dell'onorevole Napoli, relativa agli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, dichiara che a suo giudizio, tale proposta di legge dovrebbe essere inviata alla Commissione per la finanza per la parte riguardante le agevolazioni tributarie ed alla Commissione per i lavori pubblici per la parte riguardante il problema delle costruzioni edilizie.

ARDIZZONE vuol chiarire il motivo per cui è stato contrario alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Napoli, relativa al concorso cartelli pubblicitari per il turismo. La giustificazione addotta dal proponente nella relazione al suo progetto di legge — e cioè che il disegno di legge sulla riorganizzazione degli enti turistici siciliani non potrà essere discusso nella sessione in corso — gli ha destato, infatti, il timore che si intendesse rinviare *sine die* questo ultimo disegno di legge. Desidera che ciò sia precisato nel processo verbale, poichè personalmente è favorevole alla proposta di legge Napoli, ma non può dividerne le premesse.

(Il processo verbale è approvato)

Discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE, poichè non esistono divergenze sull'opportunità e la necessità che la Assemblea discuta ed approvi il suo regolamento interno, propone di passare direttamente alla discussione sui singoli articoli del progetto proposto dalla Commissione, prescindendo dalla discussione generale.

Pone, pertanto, ai voti il passaggio alla discussione sui singoli articoli.

(E' approvato)

TITOLO I: Degli Organi dell'Assemblea.
Capo I: Disposizioni preliminari.

Art. 1: « I deputati acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti con la prestazione del giuramento prescritta dall'articolo 5 dello Statuto della Regione Siciliana ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1 poichè, a giudizio del medesimo, esso riproduce il disposto dell'articolo 5 dello Statuto; subordinatamente, lo stesso onorevole Napoli ha presentato il seguente altro emendamento:

sopprimere alla fine dell'articolo 1 la parola: « Siciliana ».

COSTA, ritenendo più esatto porre in maggior rilievo la funzione del deputato e in secondo piano le sue prerogative, presenta il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « I deputati acquistano le prerogative della carica e », le altre: « I deputati entrano in carica ed acquistano ».

MAJORANA chiede per qual motivo l'articolo del progetto prescrive, a differenza di quanto è stabilito nel regolamento della Camera dei deputati, l'obbligo del giuramento per i deputati regionali.

PRESIDENTE chiarisce che l'obbligo del giuramento per i deputati regionali è previsto dallo Statuto, mentre per i deputati nazionali tale obbligo non sussiste. Con l'articolo 1 del progetto si è voluto obbedire al principio di non apportare modifiche alle disposizioni previste dallo Statuto. *(Consensi dalla sinistra)*

ALESSI, *Presidente della Regione*, premesso che dovrebbero essere messi in discussione soltanto quegli emendamenti che siano presentati in modo conforme al regolamento, dichiara, comunque, di aderire al punto di vista prospettato dall'onorevole Costa, che non ha valore sostanziale ma soltanto formale. Propone, pertanto, che l'articolo in esame venga così formulato:

« I deputati, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 5 dello Statuto della Regione, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica ».

COSTA si associa all'emendamento proposto dal Presidente della Regione e ritira il suo.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli, soppressivo dell'articolo 1.

(E' respinto)

Pone quindi ai voti l'emendamento Alessi Costa, sostitutivo dell'articolo 1.

(E' approvato)

Passa all'articolo 2:

« Nella prima seduta dopo le elezioni, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal deputato presente più anziano di età.

Nella stessa seduta assumono le funzioni di segretari i due deputati più giovani fra i presenti. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2, poichè quest'ultimo trascrive le disposizioni dell'articolo 2 delle norme di attuazione dello Statuto.

COSTA presenta, per ragioni di forma, il seguente emendamento:

inserire, tra le parole: « nella » e: « prima seduta », l'altra: « sua ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa osservare che l'emendamento Costa potrebbe determinare equivoci, dato che ogni sessione legislativa dell'Assemblea ha una « sua » prima seduta. Ritiene, pertanto, più chiaro mantenere il testo originario e prega l'onorevole Costa di non insistere nel suo emendamento.

COSTA non ritiene che il suo emendamento possa ingenerare equivoci; comunque dichiara di ritirarlo.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone quindi ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Passa al Capo II: Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3: « Costituito il seggio provvisorio, la Assemblea procede alla nomina del Presidente con votazione a scrutinio segreto. Se nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, computate nel numero dei votanti anche le schede bianche, l'Assemblea nel giorno successivo procede a nuova votazione.

Se neppure in questa nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, nel giorno stesso, al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ha conseguito la maggioranza relativa ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « Costituito il seggio provvisorio », le altre: « come all'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto »;

chiudere fra parentesi le parole: « nel giorno successivo »;

sopprimere nel secondo comma, dopo le parole: « nel giorno », la parola: « stesso ».

LANZA DI SCALEA presenta il seguente emendamento:

sopprimere, al principio del secondo comma, la parola: « neppure ».

PRESIDENTE pone ai voti il primo emendamento Napoli.

(E' respinto)

Mette ai voti il secondo emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone ai voti il primo comma dell'articolo 3.

(E' approvato)

Pone ai voti il terzo emendamento Napoli.

(E' respinto)

Mette, quindi, ai voti l'emendamento Lanza di Scalea.

(E' approvato)

Pone ai voti il secondo comma.

(E' approvato)

Pone ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 4:

« Eletto il Presidente, l'Assemblea procede, nella medesima seduta o nella seduta immediatamente successiva, alla nomina di due vice-presidenti, di tre questori e di tre segretari.

Nella votazione per la nomina dei vice-presidenti, ciascun deputato scrive sulla propria scheda un solo nome, mentre nella votazione per la nomina dei questori e dei segretari scrive due nomi. Sono eletti coloro che, a primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi, a primo scrutinio, abbia raggiunto la metà più uno dei voti.

Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato maggior numero di voti. Se si debbono coprire due posti, si vota per un sol nome, e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « o nella seduta immediatamente successiva ».

— sostituire al terzo e quarto comma una

norma che tenga conto se il sostituendo rappresentava la minoranza.

— inserire l'ultimo comma alla fine dello articolo 3.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ritiene oscuro il significato degli emendamenti presentati dall'onorevole Napoli.

MAJORANA ritiene che il secondo emendamento Napoli sia determinato dalla preoccupazione che ambedue i posti da coprire vengano presi dalla maggioranza.

PRESIDENTE giudica superfluo tale emendamento, poichè il testo originario costituisce una garanzia per i diritti della minoranza prescrivendo l'obbligo di votare per un solo nome nel caso in cui i posti siano due.

MAJORANA fa presente che può, comunque, avvenire il caso in cui ambedue gli eletti siano della maggioranza.

PRESIDENTE osserva che questa è una ipotesi del tutto eccezionale.

Pone, quindi, separatamente ai voti gli emendamenti Napoli.

(Sono respinti)

Pone quindi ai voti l'articolo 4.

(E' approvato)

Passa all'articolo 5:

« Lo spoglio delle schede, per l'elezione del Presidente, si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Nelle altre votazioni previste nel precedente articolo, lo spoglio delle schede si fa pure in seduta pubblica, senza indugio da tre deputati estratti a sorte ».

MAJORANA presenta il seguente emendamento:

sopprimere, al secondo comma, le parole: « senza indugio ».

PRESIDENTE osserva che tale inciso costituisce un maggiore chiarimento.

CASTORINA rileva che tale inciso dovrebbe, allora, essere inserito anche al primo comma.

FRANCO, a nome della Commissione, presenta il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « pure in seduta pubblica senza indugio » le altre: « nella stessa seduta pubblica ».

BONAJUTO ritiene accettabile l'emendamento della Commissione con la soppressione della parola: « pubblica ».

FRANCO concorda.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Franco così modificato.

(E' approvato)

Mette quindi ai voti l'articolo 5 con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 6:

« Nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta la nomina, la Presidenza prende possesso delle sue funzioni. In tale seduta il Presidente comunica all'Assemblea:

a) i nomi di quattro deputati da lui scelti a costituire la Commissione per il regolamento;

b) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la verifica dei poteri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;

c) i nomi di tre deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la vigilanza sulla biblioteca dell'Assemblea ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

sostituire il primo periodo dell'articolo come segue: « La Presidenza prende possesso delle sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta la nomina ».

Alla lettera b) sostituire, alle parole: « garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare », *le altre:* « e che debbono in ogni caso appartenere a gruppi parlamentari diversi ».

MAJORANA giudica non sufficientemente chiaro il disposto di cui alla lettera a), poichè potrebbe far sorgere il dubbio che la Commissione sia composta da quattro deputati.

PRESIDENTE osserva che tale dubbio è eliminato dalle successive disposizioni che stabiliscono le attribuzioni del Presidente.

MONTEMAGNO, *relatore*, a nome della Commissione, accetta il primo emendamento Napoli.

ALESSI, *Presidente della Regione*, è favorevole al primo emendamento Napoli, in quanto ritiene che sia più chiaro del testo originario e dia maggiore risalto alle funzioni della Presidenza.

STARRABBA DI GIARDINELLI è contrario, poichè le funzioni della Presidenza sono regolate dall'articolo successivo e non da quello in discussione che stabilisce le norme procedurali a cui deve attenersi il Presidente il giorno successivo alla sua nomina.

PRESIDENTE pone ai voti il primo emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone ai voti il secondo emendamento Napoli.

(E' respinto)

MAJORANA presenta il seguente emendamento:

alla lettera a) sostituire alle parole: « a costituire la » *le altre:* « a far parte della ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

BIANCO propone di sostituire, alla lettera c), alle parole: « ciascun gruppo parlamentare », le altre: « le varie tendenze politiche dell'Assemblea ». (*Dissensi*)

PRESIDENTE osserva che tale dizione sarebbe troppo generica e che le disposizioni successive fanno espresso riferimento ai gruppi parlamentari.

BIANCO ritira la sua proposta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 6 nel suo complesso con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa al Capo III: Delle attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7: « Il Presidente rappresenta l'Assemblea e la convoca in sessione ordinaria e straordinaria, in conformità dell'art. 11 dello Statuto della Regione e stabilisce l'ordine del giorno. Dirige e tempera la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento; concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni; sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea. E', al bisogno, l'oratore ufficiale dell'Assemblea ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.

Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione, mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del regolamento; concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni.

Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.

Il Presidente — come gli Assessori e il Pre-

sidente della Regione — ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione.

L'ufficio dei predetti è incompatibile con qualsiasi altra carica o attività di qualsiasi specie e natura (art. 84 della Costituzione della Repubblica) ».

MAJORANA chiede se in altra parte del regolamento siano previste modalità per la convocazione dell'Assemblea diverse da quella stabilita al primo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE chiarisce che lo Statuto prevede i casi in cui il Presidente deve convocare in via straordinaria od ordinaria l'Assemblea.

E' favorevole al mantenimento integrale del testo originario dell'articolo 7.

ALESSI, *Presidente della Regione*, propone di aggiungere al terzo comma dell'emendamento Napoli, dopo la parola: « Assessori », l'altra « titolari », in considerazione del fatto che gli Assessori supplenti non possono essere vincolati dall'obbligo della residenza poichè, per i medesimi, non è prevista una retribuzione specifica e permanente.

STARRABBA DI GIARDINELLI segnala la opportunità di discutere anzitutto l'emendamento Napoli in quella sua parte — e cioè gli ultimi due comma — che costituisce un'aggiunta al testo proposto dalla Commissione.

CACOPARDO non ritiene che l'ipotesi prevista dagli ultimi due comma dell'emendamento Napoli rientri nella materia disciplinata dal regolamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI non ha inteso considerare il merito dell'emendamento, ma ha soltanto sottolineato l'opportunità di discutere anzitutto quella parte che costituisce una modifica sostanziale del testo proposto dalla Commissione.

BIANCO fa osservare che non si possono prevedere nel regolamento interno dell'Assemblea disposizioni che disciplinino le funzioni del Governo, così come è stato invece fatto negli ultimi due comma dell'emendamento Napoli.

Nel caso in cui, però, questi ultimi dovessero essere posti in votazione, propone la soppressione dell'inciso di cui al penultimo comma dell'emendamento stesso « come gli Assessori ed il Presidente della Regione ».

MAJORANA non ritiene affatto giustificato il riferimento all'articolo 84 della Costituzione che riguarda il Presidente della Repubblica e non il Presidente dell'Assemblea.

PRESIDENTE chiarisce che quella parte dell'emendamento intende estendere al Presidente dell'Assemblea ed ai componenti della Giunta le disposizioni relative al Presidente della Repubblica contenute nel citato articolo 84 della Costituzione.

MAJORANA si associa all'emendamento soppressivo Bianco e propone inoltre la soppressione dell'ultimo comma dell'emendamento Napoli, limitando quindi il disposto degli ultimi due comma del medesimo alla seguente frase: « Il Presidente ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, è favorevole ai primi tre comma dell'emendamento Napoli che giudica formalmente più esatti.

E' contrario al riferimento all'articolo 84 della Costituzione che, a suo giudizio, è inopportuno e poco riguardoso.

In merito all'incompatibilità dell'ufficio di componente della Giunta regionale con altre attività, ricorda che il Governo regionale, nella prima seduta dopo la sua costituzione, ha già avvertita tale esigenza impegnandosi pubblicamente di rispettarla.

MAJORANA non ritiene necessario stabilire una tale incompatibilità per i componenti della Giunta regionale, in quanto la stessa non è prevista neanche per i Ministri dello Stato, nè per i Presidenti delle Assemblee nazionali.

MONTEMAGNO, *relatore*, dichiara di accettare, a nome della Commissione, gli ultimi due comma dell'emendamento Napoli con le modifiche proposte dall'onorevole Majorana e dal Presidente della Regione, in considerazione del fatto che il Governo è eletto dalla Assemblea, la quale può pertanto regolarne le funzioni.

CACOPARDO non condivide il concetto espresso dall'onorevole Montemagno, poichè il Governo regionale, pur essendo eletto dalla Assemblea, rappresenta un particolare ufficio — l'esecutivo — che obbedisce a quei determinati criteri che regolano l'organizzazione dei poteri attivi. Si può, quindi, discutere sull'autonomia di tale potere, rispetto all'Assemblea ma non sul fatto che esso, così come espressamente stabilisce lo Statuto, riproduca, sia pure nei limiti delle attribuzioni conferitogli, le funzioni del Governo centrale.

Pertanto, tutto ciò che attiene alla regolamentazione di tali funzioni deve essere previsto dalle leggi relative all'organizzazione di questo particolare Ufficio o — nel caso in cui l'Assemblea sentisse la necessità di regolarne determinate funzioni — attraverso altre leggi

formali e non già mediante le norme di un regolamento che disciplina l'attività interna dell'Assemblea, stabilendo le funzioni e le attribuzioni degli organi della medesima.

Ritiene giustificato l'obbligo della residenza per il Presidente dell'Assemblea, data la natura e la portata delle attribuzioni relative.

L'incompatibilità, di cui all'ultimo comma dell'emendamento Napoli, è — a suo avviso — troppo vaga, poichè esistono molteplici aspetti di attività individuali: ciò che importa è comunque, che il deputato preposto ad un organo così delicato si comporti in modo da non trascurare il suo ufficio.

Si associa, in definitiva, alla proposta dell'onorevole Majorana.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone che l'emendamento Napoli sia votato per divisione.

PRESIDENTE pone ai voti i primi tre comma dell'emendamento Napoli.

(Sono approvati)

Pone ai voti la soppressione dell'inciso «come gli Assessori e il Presidente della Regione», di cui al quarto comma, dell'emendamento Napoli, proposta dall'onorevole Bianco.

(E' approvata)

Pone ai voti il quarto comma dell'emendamento sostitutivo Napoli con la modificazione testè approvata.

(E' approvato)

ALESSI, *Presidente della Regione*, dichiara che il Governo ha votato per la soppressione dell'inciso soltanto per economia legislativa, ma intende mantenere l'impegno preso.

PRESIDENTE pone in discussione l'ultimo comma dell'emendamento Napoli.

ARDIZZONE propone il seguente emendamento:

sostituire alle parole: «l'ufficio dei predetti» le seguenti: «il suo ufficio...».

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, ritiene che la dizione dell'ultimo comma dell'emendamento Napoli non rispecchia, evidentemente, il pensiero del presentatore, perchè è talmente drastica da apparire, in qualche sua sfumatura, ridicola. Essa, infatti, traduce inesattamente un principio che, a suo avviso, dovrebbe essere affermato per tutte le cariche che importano posizioni di prestigio professionale. Ricorda a tal proposito, che l'articolo 135 della Costituzione sancisce l'incompatibilità dell'ufficio di giudice della Corte Costituzionale con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regio-

nale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Tale disposizione deriva, però, da una necessità particolare, perchè soltanto gli avvocati ed i magistrati possono essere scelti come componenti di tale Organo.

Suggerisce la seguente dizione meno ampia, che, stabilendo l'incompatibilità con altri pubblici uffici, ne eviterà, per il prestigio regionale stesso, il cumulo: «L'ufficio dei predetti è incompatibile con l'attività professionale e con ogni carica di pubblici uffici».

MAJORANA ritiene che l'ultimo comma dell'emendamento Napoli debba essere soppresso perchè, mentre risulta molto difficile definire i casi di incompatibilità, è d'altro canto evidente che il Presidente dell'Assemblea non avrà il tempo di dedicare parte della sua attività ad altre occupazioni.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa osservare che il Presidente dell'Assemblea, all'atto della sua elezione, dovrebbe cessare non soltanto dall'attività professionale, ma anche da quella commerciale e industriale, perchè la sua preminente posizione potrebbe influenzare un determinato indirizzo legislativo.

Propone, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire all'ultimo comma dell'emendamento Napoli il seguente: «L'Ufficio del Presidente dell'Assemblea è incompatibile con ogni altra carica o ufficio e con l'esercizio di ogni attività professionale».

BONFIGLIO, premesso che il regolamento della Camera dei deputati non contiene alcuna disposizione circa eventuali casi di incompatibilità dell'Ufficio di Presidenza con qualsiasi altra carica o attività professionale, fa notare che, ove questi venissero stabiliti, verrebbe infirmata la dignità stessa dell'ufficio e si mancherebbe di delicatezza nei riguardi del Presidente.

Ritiene, pertanto, che il concetto espresso dal comma in questione debba rimanere agli atti come raccomandazione, nel senso cioè che il Presidente che sarà eletto dall'Assemblea, o quello in carica, dovrà svolgere la sua attività per il buon funzionamento della stessa. A tal fine propone il seguente emendamento:

sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento Napoli.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, ritiene necessario aggiungere alcune precisazioni alle osservazioni già fatte, perchè la questione è stata spostata su un campo non proprio.

Riferendosi, quindi, alle osservazioni fatte dall'onorevole Bonfiglio, fa notare che vi so-

no delle norme, che sanzionano stati di fatto e di diritto, perfettamente acquisite dalla coscienza generale, che vengono ribadite solennemente dal legislatore nel testo della legge per far sì che venga reso ancor più evidente alla coscienza pubblica ciò che è già chiaro in quella del singolo. Non si tratta, pertanto, di rispettare o meno il prestigio dell'Ufficio di Presidenza, ma di ribadire nel regolamento, con formulazione solenne, il convincimento dell'Assemblea su un principio che già risulta acquisito dalla coscienza pubblica.

BONFIGLIO osserva che bisogna tener conto di quanto è stato fatto in proposito alla Camera dei deputati.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, replica che bisogna cercare di allontanare quella tendenza al mimetismo statale di cui tutta l'Assemblea soffre e non rifarsi sempre a quanto è stato fatto o si fa a Roma.

Non crede di mancare di riguardo al Presidente, poichè il suo è un rilievo di carattere generale che avrebbe potuto rivolgere a se stesso. Bisogna tener conto della necessità che la legge regionale — spesso criticata dalla opinione pubblica sotto aspetti falsi e ingiusti — esprima, nella solennità della sua formula, un principio che è acquisito dalla coscienza dell'Assemblea e che deve essere chiaro alla coscienza di tutti. Le norme, infatti, non sono dettate esclusivamente per i deputati — perchè, in tal caso, si potrebbe fare a meno di buona parte degli articoli del regolamento — ma sono anche rese necessarie dal fatto che il complesso della collettività siciliana segue i lavori dell'Assemblea e vuole scorgere un determinato indirizzo legislativo nella formulazione delle norme stesse.

ALESSI, *Presidente della Regione*, stima preferibile che il principio venga espresso attraverso una norma e non mediante una raccomandazione. Infatti, mentre la norma, secondo la giusta osservazione fatta dall'onorevole Restivo, ribadirebbe in forma solenne dinanzi alla coscienza popolare una convinzione dell'Assemblea, la raccomandazione, invece, avrebbe quasi un sapore di sfiducia interna verso una determinata persona. Ritiene, pertanto, che l'onorevole Bonfiglio non abbia avuto presente tale considerazione.

BONFIGLIO ritiene necessario chiarire meglio il suo pensiero, perchè, a suo avviso, non è stato interpretato nel suo giusto senso. Si è, infatti, riferito al regolamento della Camera dei deputati non per far sì che venga imitato supinamente, ma affinchè l'Assemblea si gio-

vasse dell'esperienza di altri consessi legislativi. Precisa, quindi, che la raccomandazione non andrebbe inserita nel regolamento ma che dovrebbe figurare negli atti parlamentari come la motivazione per cui tale comma è stato soppresso. Non crede, peraltro, che una simile raccomandazione sia avvilente nè mortificante.

MONTEMAGNO, *relatore*, dichiara che la Commissione insiste perchè la norma sia inserita nel regolamento ed accetta l'emendamento proposto dal Presidente della Regione.

CACOPARDO concorda con la tesi sostenuta dall'onorevole Bonfiglio.

FRANCO, pur accettando in linea di massima la tesi sostenuta dall'onorevole Bonfiglio, in quanto risulterà dagli atti parlamentari che tutti i settori dell'Assemblea concordano nel senso che il Presidente debba esplicitare la sua attività nella sua specifica funzione trascurando tutto il resto, è d'avviso che la norma debba essere codificata. I deputati siciliani hanno il dovere di essere chiari verso tutti i siciliani e poichè non tutti leggono i resoconti parlamentari, è necessario manifestare il principio in forma solenne. Bisogna, pertanto, avere non soltanto il senso spiccato della dignità, ma anche quello della chiarezza.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Castorina ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, all'ultimo comma dell'emendamento Napoli, il seguente: «Il suo ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica ed attività di ordine pubblico o professionale».

Fa notare che è simile a quello presentato dall'onorevole Alessi.

SAPIENZA GIUSEPPE stima dignitoso sopprimere tanto la norma quanto la raccomandazione, perchè è evidente che coloro i quali vengono eletti dall'Assemblea conoscono quale sia il loro dovere.

VERDUCCI PAOLA fa notare che il regolamento non sarebbe necessario se i principi dovessero essere considerati come acquisiti.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento suppressivo Bonfiglio.

(E' approvato)

Essendo gli altri emendamenti superati, pone in votazione l'articolo 7 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 8:

«In caso di assenza o impedimento del Pre-

sidente, ne fa le veci uno dei vice-presidenti secondo l'ordine di anzianità. E' considerato più anziano chi ha riportato, nella elezione della carica, il maggior numero di voti».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 9:

« I questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi dell'Assemblea; provvedono alla gestione dei fondi a disposizione dell'Assemblea, salvo quando si tratta di assunzione di impegni di spese straordinarie o che incidono in più esercizi finanziari, nel qual caso l'autorizzazione è data dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« I questori predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese; provvedono alla gestione dei fondi a disposizione dell'Assemblea, salvo quando si tratta di assunzione di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, nel qual caso l'autorizzazione è data dal Presidente della Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza; secondo le disposizioni del Presidente sovrintendono al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi della Assemblea ».

Osserva che esso non apporta modifiche sostanziali.

MAJORANA propone il seguente emendamento:

aggiungete, dopo la parola: « i servizi », la parola: « interni ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' respinto)

MAJORANA ritira l'emendamento proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 9.

(E' approvato)

Passa all'articolo 10:

« I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei deputati iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà del

resoconto; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano, in genere, il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 11:

« L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza, prende nome di Consiglio di Presidenza ed è presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

Esso approva, su relazione dei questori, il progetto di bilancio e le eventuali variazioni nonchè il conto consuntivo delle entrate e delle spese da presentare all'Assemblea. Delibera, altresì, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica allo scadere del quadriennio di cui all'art. 3 dello Statuto, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i questori rimettono i conti ai loro successori ».

COSTA propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alle parole: « prende nome di... », le parole: « si costituisce in... ».

Chiarisce che le deliberazioni vengono prese dal Consiglio di Presidenza costituito dai suoi membri e che tale formula viene usata da altre Assemblee, come, ad esempio, dal Senato quando si costituisce in Alta Corte.

PRESIDENTE propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alle parole: « prende nome di... » le parole: « assume la denominazione di... ».

Comunica quindi che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungete, dopo il secondo comma, il seguente: « Il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi interni dell'Assemblea ».

MAJORANA ne dà ragione, chiarendo che l'emendamento proposto corrisponde all'articolo 17 del regolamento della Camera dei deputati e che si riferisce anche alla pianta organica.

PRESIDENTE osserva che la pianta organica è considerata in altro articolo perchè non fa parte dei servizi interni.

COSTA ritira l'emendamento presentato.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento da lui proposto.

(E' approvato)

Pone ai voti l'emendamento Majorana.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti l'intero articolo 11, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 12:

« I componenti della Giunta regionale non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa al Capo IV: Dei gruppi parlamentari.

Art. 13: Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo la elezione, i deputati sono tenuti a dichiarare alla Direzione di segreteria, per iscritto, a quale gruppo parlamentare intendono essere assegnati.

Ciascun gruppo deve essere costituito almeno da 7 deputati.

Appartengono di diritto al gruppo misto i deputati che non fanno parte di alcun altro gruppo costituito ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Ridurre da 7 a 3 il numero dei deputati richiesti dal secondo comma.

COSTA propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alle parole: intendono essere assegnati », la parola: « appartengono ».

Ne dà ragione, facendo notare che l'assegnazione dei deputati ai vari gruppi parlamentari non è fatta dal Presidente.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che il gruppo parlamentare potrebbe anche non accettare la richiesta e propone pertanto il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alle parole: « intendono essere assegnati », le parole « intendano appartenere ».

MARCHESE ARDUINO osserva che la disposizione di cui al primo comma infirma quel principio di libertà di pensiero che ogni deputato deve avere. I deputati, infatti, sarebbero costretti a dichiarare entro 5 giorni a quale gruppo parlamentare intendono appartenere, anche se non volessero far parte di alcun gruppo.

ALESSI, *Presidente della Regione*, chiarisce che la disposizione non impone alcun obbligo; il deputato che non intenda iscriversi ad un determinato gruppo viene a far parte del gruppo misto. Fa notare che ciò è neces-

sario, perchè il Presidente dell'Assemblea deve potersi rivolgere ai Presidenti dei vari gruppi, i quali assolvono una funzione organizzativa e, talvolta, anche deliberativa.

Stima pertanto che i concetti espressi dall'onorevole Marchese Arduino — esatti nella loro impostazione — possano ritenersi pienamente soddisfatti anche perchè l'articolo stesso chiarisce, alla fine, quanto ha testè rilevato.

COSTA ritira l'emendamento proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo Alessi.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti il primo comma con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che l'onorevole Napoli, nel formulare l'emendamento proposto al secondo comma, si è probabilmente riferito ai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato, stimando che questi abbiano fissato il numero minimo dei componenti di vari Gruppi secondo un criterio proporzionale. Fa notare che, invece, il criterio seguito è stato quello di far sì che ogni gruppo, essendo costituito da un minimo di 20 deputati, possa con dignità avere una propria fisionomia e rappresentare un proprio pensiero. Stima, pertanto, che l'emendamento non debba essere approvato anche perchè, limitando a tre il numero minimo, non soltanto potrebbero formarsi financo trenta gruppi parlamentari — il che renderebbe necessario l'invio di trenta deputati ogni qualvolta si dovesse inviare una delegazione —, ma anche perchè sarebbe ancor più difficile, in tal caso, raggiungere quelle intese preliminari che sono pur necessarie per agevolare le deliberazioni dell'Assemblea.

Pertanto, pur stimando che il numero minimo dovrebbe essere di 20, ritiene che, al fine di rispettare le posizioni ormai delineatesi nell'Assemblea, debba esser mantenuto il numero di 7.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone ai voti il secondo comma dell'articolo 13.

(E' approvato)

STARRABBA DI GIARDINELLI propone il seguente emendamento:

Aggiungere, nel terzo comma, dopo la parola: « deputati », la parola: « indipendenti ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che tutti i deputati sono indipendenti tranne che non si considerino tali.

CACOPARDO osserva che la funzione di deputato è tipicamente indipendente.

STARRABBA DI GIARDINELLI ritira l'emendamento proposto.

PRESIDENTE pone ai voti il terzo comma.
(*E' approvato*)

Pone quindi ai voti l'articolo 13 nel suo complesso.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 14:

« Entro 10 giorni dalla prima seduta dopo l'elezione, il Presidente dell'Assemblea indice le convocazioni dei deputati appartenenti a ciascun gruppo.

L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo dell'Assemblea e notificato a ciascuno dei deputati a mezzo della Direzione di segreteria. »

COSTA fa notare che l'articolo in discussione ed il successivo riproducono quanto è stabilito nel regolamento della Camera dei deputati circa la costituzione degli Uffici.

Fa, però, rilevare che i gruppi parlamentari dell'Assemblea non riproducono tali organi perchè non hanno nessuna funzione circa la nomina dei membri delle Commissioni legislative, dato che questi vengono eletti dall'Assemblea stessa. Stima, pertanto, che non vi sia alcuna ragione di stabilire che il Presidente deve convocare i vari gruppi e di prescrivere le modalità delle elezioni delle cariche. Propone, quindi, la soppressione degli articoli 14 e 15.

BONFIGLIO ritiene fondata l'osservazione.

MONTEMAGNO, *relatore*, fa notare che la norma tende a garantire, mediante l'intervento del Presidente, il funzionamento dei vari Gruppi.

PRESIDENTE osserva che la Presidenza non può disinteressarsi dei gruppi perchè questi sono organi dell'Assemblea.

MAJORANA ritiene che la norma contenuta nell'articolo 15 debba precedere quella di cui all'articolo 14 perchè il Presidente deve poter convocare i gruppi al fine di invitarli — qualora non l'avessero già fatto — a dare comunicazione dell'avvenuta elezione delle cariche.

FRANCO ritiene che l'iniziativa del Presidente abbia un mero carattere funzionale e

nessuna importanza politica, per cui cadono le preoccupazioni di chi è intervenuto in difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli gruppi nei confronti dell'Ufficio di Presidenza. Con questa norma, infatti, si pone in condizione di funzionare un'Assemblea appena eletta — in cui non solo i deputati non si conoscono, ma ve ne sono alcuni di diversa origine politica che devono costituire il Gruppo misto — in quanto si dà alla Presidenza la facoltà di convocare i vari gruppi che così designano il loro Presidente.

BONFIGLIO, mentre trova esatto che debba essere comunicata alla Presidenza la costituzione dei gruppi, ritiene superfluo, in virtù della autonomia dei gruppi stessi, che questi siano convocati dal Presidente per procedere alla nomina delle cariche.

PRESIDENTE fa presente che la Presidenza deve conoscere fin dall'inizio i nomi dei presidenti di gruppo.

BONFIGLIO aggiunge che i gruppi devono costituire il loro ufficio di Presidenza come meglio credono e non secondo le modalità indicate dall'articolo 21 dello schema, così come è detto nel successivo articolo 15.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'articolo 14 proposta dall'onorevole Costa.
(*Non è approvata*)

Pone ai voti l'articolo 14.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 15:

« Ciascun gruppo procede, secondo le modalità di cui al 2° comma dell'art. 21 del presente regolamento, alla nomina di un presidente e di un segretario. Della avvenuta nomina è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea. »

Ricorda, che anche di questo articolo l'onorevole Costa ha proposto la soppressione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene che, dopo l'approvazione dell'articolo 14, tale proposta sia superata.

BONFIGLIO insiste perchè ciascun Gruppo rimanga libero di procedere come crede meglio nell'elezione della propria Presidenza e propone che venga soppresso l'inciso: « secondo le modalità di cui al 2° comma dell'articolo 21 ».

MONTEMAGNO, *relatore*, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Bonfiglio.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo Bonfiglio.

(*E' approvato*)

Pone ai voti l'articolo 15 quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Bonfiglio.

(E' approvato)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12,40.

La seduta è rinviata alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Interrogazioni.

3. — Verifica dei poteri:

a) Convalida dei deputati: Bongiorno Vincenzo, Caligia, Cuffaro, Colosi, Dante, Lanza di Scalea, Lo Manto, Marchese Arduino, Marotta;

b) Attribuzione del seggio resosi vacante in seguito al decesso dell'onorevole Lo Presti Francesco Paolo.

4. — Dimissioni dell'onorevole Gugino da componente della terza Commissione (agricoltura ed alimentazione) ed eventuale sostituzione.

5. — Presa in considerazione dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare:

a) *Castrogiovanni*: « Provvedimenti per l'attrezzatura e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo » (180);

b) *Castrogiovanni*: « Contributi integrativi e facilitazioni per il ripristino ed il miglioramento delle industrie alberghiere nei luoghi di cura, soggiorno e turismo e nella concessione dei contributi stessi » (181).

6. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1-30 giugno 1947 » (8);

b) « Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1947 - 30 giugno 1948 » (9);

c) « Variazioni di bilancio ed altre norme di carattere finanziario » (84);

d) « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48 » (113);

e) « Variazioni di bilancio » (124);

f) « Variazioni di bilancio » (128);

g) « Variazioni di bilancio » (150);

h) « Istituzione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1947-48 ed altre norme di carattere finanziario » (99);

i) « Stati di previsione dell'entrata della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 » (152);

l) « Ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 ottobre 1947, n. 92, concernente la istituzione del Consiglio regionale provvisorio delle miniere » (107);

m) « Ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, concernente la istituzione del Comitato regionale dei prezzi » (103);

n) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Custonaci » del Comune di Erice » (136);

o) « Revisione dei prezzi contrattuali di competenza della Regione » (55);

p) « Cambiamento della denominazione del Comune di Rodi in « Rodi Milici » (137);

q) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Nizza di Sicilia » del Comune di Roccalumera » (156);

r) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Valdina » del Comune di Roccavaldina » (118);

s) « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. 5 febbraio 1948, n. 71, concernente disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti locali » (137);

t) « Applicazione nell'ambito della Regione Siciliana della legge 9 giugno 1947, n. 530, contenente modificazioni al T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni » (41).